

Rapporto al messaggio 3133

Della Commissione della gestione sul messaggio 20 gennaio 1987 concernente la modificazione della legge sugli onorari dei magistrati del 14 maggio 1973 (compensi ai giudici di pace e loro supplenti)

Il messaggio del Consiglio di Stato ricorda che la retribuzione dei Giudici di pace e dei loro supplenti è formata da due elementi: l' indennità annua fissa, in base all' art. 4 della legge sugli onorari dei magistrati, e le sportule, in base alla legge sulla tariffa giudiziaria.

Infatti secondo l' art. 3, cpv. 4 di questa legge le tasse di giustizia spettano allo Stato, escluse quelle di spettanza dei giudici di pace o degli uscieri che non sono addetti alla Pretura o al Tribunale di appello. L' art. 14 fissa la misura delle tasse cui il Giudice di pace ha diritto. Basti qui ricordare le due principali voci della tariffa: per le cause di valore inferiore a fr. 500.-- definite con sentenza viene prelevata una tassa da fr. 10.-- a fr. 50.--; per le cause con un valore litigioso tra fr. 500.-- e fr. 1'000.-- definite con sentenza viene prelevata una tassa da fr. 50.-- a fr. 100.--.

Quando per l' ultima volta, nel 1975, è stata modificata l' indennità fissa, la Commissione della gestione (cfr. il rapporto 23 gennaio 1975, rel. Alberto Bottani) ha espresso il desiderio che il Governo esamini in futuro la possibilità dell' abolizione delle anacronistiche sportule, stabilendo, se del caso, una formula di compensazione diversa. Pertanto la Commissione ha anzitutto esaminato le ragioni per le quali il CdS propone di non modificare l' attuale sistema binario. La Commissione ha preso atto che parere concorde in materia è espresso dai servizi del Dipartimento di giustizia e dai servizi finanziari (rapporto 30 maggio 1986 del Dipartimento delle finanze) e di controllo (rapporto 30 maggio 1986 del Dipartimento del controllo) dello Stato. Si ritiene prevalente l' interesse a un sistema retributivo che considera anche la diversa quantità del lavoro svolto, rappresenta un incentivo del disbrigo delle pratiche, dell' emissione e dell' incasso delle tasse. La Commissione, valutati questi motivi, ha ritenuto di rinunciare, almeno a breve scadenza, a chiedere l' abolizione delle sportule.

Con la modificazione del 24 febbraio della legge sugli onorari dei magistrati, il Gran Consiglio ha introdotto un nuovo art. 4 bis a' sensi del quale ai Giudici di pace e ai loro supplenti è accordata ogni anno un' indennità di rincaro sull' indennità fissa da calcolare secondo i criteri valevoli per gli impiegati dello Stato e da versare alla fine dell' anno. La modificazione è entrata in vigore il 1. gennaio 1975.

La tabella a pag. 2 del messaggio indica, accanto alle retribuzioni dei Giudici di pace e dei loro supplenti al 1. gennaio 1975, le retribuzioni al 1. gennaio 1986. Con l' indennità di rincaro le retribuzioni sono aumentate complessivamente del 40,75 % sull' arco di undici anni.

Il CdS propone di attribuire nuove indennità che superano di circa 1/3 quelle aggiornate con il carovita al 1. gennaio 1986. La Commissione ritiene l' aumento giustificato. Come indicato nel messaggio, con la modificazione, decisa il 25 febbraio 1985 dal Gran Consiglio, della legge organica giudiziaria civile e penale, la competenza per valore del Giudice di pace è stata aumentata dalla cifra di fr. 500.--, fissata nel lontano 1967, alla cifra di fr. 1'000.--. La rivalutazione delle

funzioni del Giudice di pace, pur temperata dal forte deprezzamento della moneta intervenuto tra il 1967 e il 1985, ha per effetto un aumento del lavoro, confermato anche da primi dati disponibili, e giustifica l' aumento dell' indennità nella misura proposta.

Dell' aumento devono beneficiare anche i supplenti, dei quali pure la citata modificazione della legge organica giudiziaria del 25 febbraio 1985 ha esteso le funzioni. Secondo il vecchio testo dell' art. 4 il supplente poteva intervenire soltanto in caso di ricusa, malattia, assenza o altro impedimento del Giudice. Secondo il nuovo testo il supplente sostituisce il Giudice, su richiesta di questi, anche quando lo esiga il funzionamento della Giudicatura. E' stata quindi introdotta una possibilità di sgravio.

Il CdS propone anche una nuova norma che gli consente di concedere indennità straordinarie ai supplenti se giustificate dall' entità e dalla durata dell' attività svolta. Secondo le indicazioni fornite dal Dipartimento di giustizia questa indennità straordinaria si giustificerebbe per i tre supplenti del Giudice di pace di Lugano che svolgono un lavoro rilevante, provato anche dall' elevato livello delle sportule, che raggiunge cifra fra i 10'000. e i 15'000.-- franchi nel periodo 1. settembre 1985 / 31 agosto 1986. In tutti gli altri circoli le singole sportule sono, nello stesso periodo, inferiori a fr. 1'000.--, fatta eccezione per il supplente del Giudice di pace del circolo di Balerna.

La Commissione può accettare di attribuire al CdS la chiesta facoltà di concessione di indennità straordinarie ai supplenti purché sia chiaro il concetto di eccezionalità di queste indennità e pertanto siano fissate rigorose direttive di applicazione. Per evidenziare questo carattere eccezionale la Commissione propone una lieve modificazione del seguente tenore dell' ultimo capoverso dell' art. 4: "Il Consiglio di Stato può concedere indennità straordinarie ai supplenti dei Giudici di pace se giustificate dalla particolare intensità e durata dell' attività svolta".

Infine il CdS propone di estendere ai Giudici di pace e ai loro supplenti le gratificazioni per anzianità di carica. La proposta è fondata. Elimina una discriminazione rispetto agli impiegati e ai docenti, che delle gratificazioni per anzianità di servizio beneficiano a' sensi dell' art. 15 della legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti, e agli altri magistrati, che ne beneficiano a' sensi dell' art. 8, lett. b) della legge sugli onorari dei magistrati.

Gli effetti di spesa delle modificazioni legislative proposte, quantificate nel messaggio, sono sopportabili.

La Commissione della gestione propone pertanto al Gran Consiglio l' accettazione del disegno di legge allegato al messaggio del CdS, con la citata modificazione dell' art. 4, cpv. 3 della legge sugli onorari dei magistrati, e con una modificazione dell' art. 2 relativo all' entrata in vigore. Devono infatti essere stralciate le ultime parole e non ha effetto retroattivo, per due ragioni. Perché queste parole non sono conciliabili con l' entrata in vigore al 1. gennaio 1987, proposta dal CdS e accettata dalla Commissione, che però il Gran Consiglio decide alcuni mesi dopo questa data. E perché non è fondato il timore espresso dal Dipartimento di giustizia nel senso che potrebbero essere richieste gratificazioni per fatti verificatisi prima del 1. gennaio 1987. Secondo un principio generale del diritto la legge, riservate clausole speciali che qui non figurano, si applica soltanto ai fatti posteriori all' entrata in vigore. E' questa comunque l' interpretazione unanime della Commissione della gestione.

Per la Commissione della gestione:

Argante Righetti, relatore

Baggi - Bianchi Aldo - Bottani -

Camponovo - Cavadini Adriano -
Cavadini Antonio - Donadini -
Giovannini - Grandi - Martinelli -
Nosedà J. - Pedrazzini - Pessi -
Regazzi - Riva - Salmina R.

Disegno di
LEGGE

sugli onorari dei magistrati del 14 maggio 1973 (compensi ai Giudici di pace e loro supplenti); modificazione.

**Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino**

- visto il messaggio 20 gennaio 1987 n 3133 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Articolo 1

La legge sugli onorari dei magistrati del 14 maggio 1973 è modificata come segue:

Art. 4

Compenso ai Giudici di pace

I Giudici di pace ricevono le seguenti indennità annue, in base al numero degli abitanti del proprio circolo, secondo i risultati dell' ultimo censimento federale della popolazione:

fino a 5000 abitanti	fr. 7'500.--
da 5001 a 10000 abitanti	fr. 9'500.--
da 10001 a 15000 abitanti	fr. 13'000.--
da 15001 a 20000 abitanti	fr. 18'500.--
oltre 20000 abitanti	fr. 23'500.--

I supplenti dei Giudici di pace nei circoli con una popolazione inferiore ai 10000 abitanti ricevono un' indennità annua di fr. 1'000.--; in quelli da 10000 a 20000 abitanti fr. 1'900.--; in quelli con oltre 20000 fr. 2'800.--.

Il Consiglio di Stato può concedere indennità straordinarie ai supplenti dei Giudici di pace se giustificate dalla particolare intensità e durata dell' attività svolta.

Art. 4 ter (nuovo)

Gratificazioni per anzianità di carica

A partire dal quindicesimo anno di attività e, successivamente, ogni cinque anni, ai Giudici di pace e ai supplenti dei Giudici di pace può essere accordata una gratificazione pari a un decimo dell' indennità annua.

Articolo 2

Trascorsi i termini per l' esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1. gennaio 1987.

